

Grassobbio, 13 gennaio 2025

**Nota informativa inerente il decreto di rinnovo, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario VITIKAPPA contenente la sostanza attiva bicarbonato di potassio, a seguito del rinnovo della sua approvazione comunitaria secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 1452 della Commissione del 03/09/2021**

Gent.le Cliente,

con la presente informiamo che in data **7 gennaio 2025** è stato firmato dal Ministero della Salute il decreto di rinnovo (art. 43) del prodotto fitosanitario Vitikappa (reg. no. 16976), a base della s.a. *bicarbonato di potassio*.

Di seguito le principali modifiche:

1. Il tenore di sostanza attiva è ora indicato come puro [da 99.5 al 98.9 %].
2. Per ogni coltura è stato aggiunto che il numero massimo di trattamenti è riferito all'anno.
3. Aggiunta la seguente frase per compatibilità: "In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta".
4. Per tutte le colture eliminata la frase se presente: "La dose di applicazione e il volume d'acqua devono corrispondere alla dimensione della pianta".
5. Il prodotto è stato rinnovato come a basso rischio.

È possibile visualizzare il comunicato tramite il servizio SDS OnDemand <http://sdsondemand.imagelinetwork.com/it/> previa registrazione.

Distinti saluti,

**CBC (Europe) S.r.l.**

Allegato: Decreto di rinnovo del 07/01/2025, contenente facsimile della nuova etichetta autorizzata (uso professionale).



# *Ministero della Salute*

## **EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE**

*UFFICIO 7– Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

### **DECRETO**

Rinnovo, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario *Vitikappa* (aut. n. 16976 del 08/05/2017) contenente la sostanza attiva *bicarbonato di potassio*, a seguito del rinnovo della sua approvazione comunitaria secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1452 della Commissione del 3 settembre 2021 con Italia in qualità di Stato membro relatore.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il Regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 28 novembre 2022, parzialmente modificato dal DM 4 gennaio 2024, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 540 della Commissione del 25//05/2011 recante l’approvazione della sostanza attiva bicarbonato di potassio fino al 31 agosto 2019, a norma dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

**VISTO** il decreto dirigenziale di autorizzazione all’immissione in commercio ed all’impiego alla luce dei principi uniformi ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2011 del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva *bicarbonato di potassio*, riportato all’allegato 1 al presente decreto;

**VISTA** l’istanza presentata ai sensi dell’art. 43 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in data 26/01/2022 dall’Impresa CBC (Europe) S.r.l., con sede legale in via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario, contenente la sostanza attiva *bicarbonato di potassio*, per la valutazione della quale l’Italia è stata designata Stato membro relatore ai sensi ai sensi dell’art. 33, comma 2b del citato regolamento;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1452 della Commissione del 03 settembre 2021 recante rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio *bicarbonato di potassio* fino al 31 ottobre 2036, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

**VISTO** il rapporto di rinnovo della registrazione preliminare (draft registration report–dRR) valutato dall’Italia in qualità di Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento e dalla stessa messo a disposizione degli altri Stati membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari e dall’impresa richiedente il rinnovo dell’autorizzazione in data 09/04/2024 e dai commenti formulati dagli stessi ai sensi dell’art. 36, comma 1, del citato regolamento;

**CONSIDERATO** che la documentazione presentata dall’Impresa per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

**CONSIDERATO** che, alla luce di detto RR conclusivo, il prodotto fitosanitario di cui trattasi risponde ai requisiti di cui all’art. 47, comma 1 del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTA** la nota dell’Ufficio in data 16/12/2024 con la quale è stata richiesta all’Impresa la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 17/12/2024, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**RITENUTO** di rinnovare fino al 31 ottobre 2037 l’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui in allegato 1, come prodotto fitosanitario a basso rischio secondo l’art. 47, comma 1 del Regolamento (CE) 1107/2009;

## **DECRETA**

È rinnovata fino al 31/10/2037 l’autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato 1 dell’Impresa CBC (Europe) S.r.l., con sede legale in via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato 1 al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, l'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni del prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, li 7 gennaio 2025

**IL DIRETTORE GENERALE**

\*f.to dott. Ugo DELLA MARTA

*\* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

**Allegato 1: prodotto fitosanitario rinnovato**

<b>N. registr.</b>	<b>Prodotto fitosanitario</b>	<b>Data di autorizzazione</b>	<b>Impresa</b>	<b>Sostanze attive</b>	<b>Scadenza Autorizz.</b>
16976	VITIKAPPA	08/05/2017	CBC (Europe) S.r.l.	<i>bicarbonato di potassio</i>	31/10/2037
<b>Note:</b> Prodotto a basso rischio					

# VITIKAPPA®

Polvere solubile in acqua (SP)

**Fungicida per l'uso contro ticchiolatura, oidio, muffa grigia, moniliosi, nerume e alternaria.**

**Composizione - 100 g di prodotto contengono:**

bicarbonato di potassio: 98,9 g (98,9%)

coformulanti: q.b. a 100 g

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della registrazione:

**CBC (Europe) S.r.l.**

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel: 035-335313

Contenuto netto: **50 g / 100 g / 500 g / 5 kg / 10 kg / 20 kg / 25 kg**

Lotto numero:

Registrazione n. 16976 del 08/05/2017 del Ministero della Salute

Data di produzione:

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO**

Biofa GmbH, Rudolf Diesel-Str. 2, 72525 Münsingen – Germania

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare indumenti da lavoro coprenti durante le attività di rientro (vite e drupacee in pieno campo). Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

SINTOMI CLINICI DA AVVELENAMENTO: non sono disponibili dati sugli effetti di VITIKAPPA®.

TERAPIA: sintomatica.

Contattare un **CENTRO ANTIVELENI**

**Istruzioni per l'uso**

VITIKAPPA® è un fungicida di contatto con effetti preventivi e curativi contro alcune malattie fungine quali ticchiolatura, oidio, muffa grigia, moniliosi e alternaria. VITIKAPPA® ha un principio di funzionamento complesso che agisce attraverso una combinazione di effetti diversi: il pH, la pressione osmotica e gli specifici effetti dello ione bicarbonato. L'azione congiunta di questi fattori provocano la rottura e il disseccamento delle ife fino al collasso totale del micelio dei funghi suscettibili. VITIKAPPA® agisce anche sulla vitalità delle spore fungine. Per una buona efficacia del prodotto, è necessario ottenere una completa copertura della superficie della pianta. Deve essere applicata una sufficiente quantità di acqua al fine di permettere una completa bagnatura di tutte le parti sensibili della pianta (foglie e frutti). Di conseguenza, la quantità di acqua necessaria dipende dalla fase della coltura e dallo sviluppo del fogliame.

## Dosi e condizioni di applicazione

### Pomacee

Ticchiolatura (*Venturia* sp.)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 7,5 kg/ha  
in max. 1500 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno con questo dosaggio (mantenendo la concentrazione di almeno 500 g di prodotto per ettolitro) a partire dalla fase delle "orecchiette di topo" (BBCH 10) fino ad avanzata maturazione (BBCH 85). Intervallo minimo tra le applicazioni: 6 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni. In caso di pioggia abbondante immediatamente dopo il trattamento, si consiglia di ripetere l'applicazione.

Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno con questo dosaggio a partire dalla fase delle "orecchiette di topo" (BBCH 10) fino ad avanzata maturazione (BBCH 85). Intervallo minimo tra le applicazioni: 6 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni. In caso di pioggia abbondante immediatamente dopo il trattamento, si consiglia di ripetere l'applicazione.

\*Massimo 6 trattamenti all'anno (dose massima di prodotto per anno 45 kg/ha).

### Uva da vino e uve da tavola

Oidio (*Erysiphe necator*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 6 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di seconda foglia distesa (BBCH 12) fino alla fase di frutti completamente maturi (BBCH 89). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 6 kg/ha  
in max. 600 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di 80% delle caliptrite cadute (BBCH 68) fino alla fase di frutti completamente maturi (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni.

\* Massimo 6 trattamenti all'anno (dose massima di prodotto per stagione 36 kg/ha).

### Cucurbitacee

Oidio (*Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum* e *Leveillula cucurbitacearum*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti all'anno a partire da cotiledoni completamente distesi (BBCH 10) fino a frutti completamente maturi (BBCH 89). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra). In condizioni ambientali asciutte e calde l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

Uso: campo e serra.

## **Drupacee**

Oidio (*Podosphaera* spp.)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di rottura gemme: le punte verdi dei germogli sono visibili (BBCH 10) fino alla fase di colorazione avanzata dei frutti (BBCH 85). Intervallo minimo tra le applicazioni: 6 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni. In caso di pioggia abbondante immediatamente dopo il trattamento si consiglia di ripetere l'applicazione.

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase finale di caduta petali (BBCH 67) fino alla fase di frutti completamente maturi (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni.

Moniliosi (*Monilinia* spp.)

- Avvizzimento dei fiori

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 7.5 kg/ha  
in max. 1500 litri di acqua/ha

Al massimo 5 trattamenti\* all'anno a partire da inizio fioritura (BBCH 60) fino a fine fioritura: tutti i petali caduti (BBCH 69). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

- Marciume bruno dei frutti

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 16.5 kg/ha  
in max. 1500 litri di acqua/ha

Al massimo 3 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di colorazione avanzata dei frutti (BBCH 85) fino alla fase di frutti maturi per la raccolta (BBCH 87). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

Nerume delle drupacee (*Venturia carpophila*) su drupacee, incluso mandorlo

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di rottura gemme: le punte verdi dei germogli sono visibili (BBCH 10) fino alla fase di colorazione avanzata dei frutti (BBCH 85). Intervallo minimo tra le applicazioni: 6 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

\*VITIKAPPA® può essere utilizzato contro diverse malattie su drupacee. Massimo 6 trattamenti (dose massima di prodotto all'anno 49.5 kg/ha).

## **Solanacee (pomodoro, melanzana, peperone, peperoncino, alchechengio e pepino)**

Oidio (*Leveillula taurica*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1200 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti all'anno a partire dalla fase di seconda foglia sul germoglio principale distesa (BBCH 12) fino alla fase di frutti completamente maturi (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

Uso: campo e serra.

### **Colture da seme**

Oidio (*Leveillula taurica*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1200 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti all'anno a partire dalla fase di seconda foglia sul germoglio principale distesa (BBCH 12) fino alla fase di piena maturazione (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

Uso: campo e serra.

### **Cicoria, indivia, valerianella e lattuga**

Oidio (*Leveillula taurica* e *Golovinomyces cichoracearum*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 3 kg/ha (2.5 kg/ha per lattuga)  
in max. 600 litri di acqua/ha

Al massimo 2 trattamenti\* per ciclo colturale a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

\* Massimo 10 trattamenti per anno (massimo 5 cicli colturali/anno, dovuti al breve periodo vegetativo della coltura). Il dosaggio massimo all'anno deve essere di 30 kg/ha (25 kg/ha per lattuga).

Uso: campo e serra.

### **Prezzemolo**

Oidio (*Golovinomyces cichoracearum* e *Erysiphe heraclei*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 3 kg/ha  
in max. 600 litri di acqua/ha

Al massimo 2 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

Massimo 10 trattamenti per anno (massimo 5 cicli colturali/anno). Il dosaggio massimo all'anno deve essere di 30 kg/ha.

Uso: campo e serra.

### **Erbe fresche**

Oidio (*Erysiphe heraclei*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 3.5 kg/ha  
in max. 700 litri di acqua/ha, pari a (500 g/hl)

Al massimo 3 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo.

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo.

\*VITIKAPPA® può essere utilizzato contro diverse malattie su erbe fresche. Massimo 4 trattamenti (dose massima di prodotto per stagione 20 kg/ha).

Uso: campo.

### **Erbe fresche**

Oidio (*Erysiphe* sp.)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 3 kg/ha  
in max 600 litri di acqua/ha

Al massimo 2 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49).

Intervallo tra le applicazioni: 5 giorni in serra. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 7 giorni.

\*VITIKAPPA® può essere utilizzato contro diverse malattie su erbe fresche. Massimo 10 trattamenti (dose massima di prodotto per stagione 30 kg/ha).

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 5 giorni in serra. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 7 giorni.

\*VITIKAPPA® può essere utilizzato contro diverse malattie su erbe fresche. Massimo 10 trattamenti (dose massima di prodotto per stagione 30 kg/ha).

Uso: serra.

### **Tabacco**

Oidio (*Golovinomyces cichoracearum*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1200 litri di acqua/ha

Al massimo 6 trattamenti all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla raccolta (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni.

### **Umbellifere (carota, finocchio, sedano rapa, sedano, pastinaca, coriandolo, cumino) e scorzonera**

Oidio (*Erysiphe heraclei*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 3.5 kg/ha  
in max. 700 litri di acqua/ha

Al massimo 3 trattamenti all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni.

### **Leguminose**

Oidio (*Erysiphe* spp.)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 3 trattamenti all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi (BBCH 10) fino a maturazione completa del 50% dei baccelli (BBCH 85). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra). In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

Uso: campo e serra.

### **Fragola, ribes rosso e bianco, ribes nero, mora, lampone e mirtillo**

Oidio (*Podosphaera aphanis*, *Leveillula taurica* e *Sphaerotheca* spp.)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/h

Al massimo 6 trattamenti\* all'anno a partire dalla ripresa vegetativa (BBCH 10) fino alla comparsa dei primi frutti maturi (BBCH 85). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti\* all'anno a partire dalla fase di caduta petali (BBCH 68) fino alla raccolta dei frutti (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

\*VITIKAPPA® può essere utilizzato contro diverse malattie su fragola, bacche e piccola frutta. Massimo 6 trattamenti (dose massima di prodotto per stagione 30 kg/ha).

Uso: campo e serra.

### **Uva spina e *Rubus x loganobaccus***

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti all'anno a partire dalla fase di caduta petali (BBCH 68) fino alla raccolta dei frutti (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni in condizioni di campo (5 giorni in serra).

Uso: campo e serra.

### **Fico**

Muffa grigia (*Botryotinia fuckeliana*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 5 kg/ha  
in max. 2000 litri di acqua/ha

Al massimo 4 trattamenti all'anno a partire dalla fase di fine fioritura (BBCH 68) fino alla raccolta dei frutti (BBCH 89). Intervallo tra le applicazioni: 3-7 giorni.

### **Mirtillo**

Moniliosi (*Monilinia vaccinii-corymbosi*)

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 7.5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 5 trattamenti all'anno a partire dalla fase di primi fiori aperti (BBCH 60) fino a fine fioritura (BBCH 69). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

### **Brassicacee (a foglia, radici e ornamentali)**

*Alternaria* spp.

Irrorare in caso di imminente rischio di infezione: max. 7.5 kg/ha  
in max. 1000 litri di acqua/ha

Al massimo 2 trattamenti all'anno a partire dalla fase di cotiledoni completamente distesi, prima foglia vera visibile (BBCH 10) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 49). Intervallo minimo tra le applicazioni: 3 giorni. In condizioni ambientali asciutte e calde, l'intervallo tra le applicazioni potrebbe essere esteso fino a 10 giorni.

### **Gestione delle resistenze**

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VITIKAPPA® ad altri fungicidi.

### **Miscelazione ed applicazione**

VITIKAPPA® è facilmente mescolabile con l'acqua. Durante la conservazione la polvere potrebbe compattarsi e formare degli agglomerati. Rompere meccanicamente gli agglomerati prima di sciogliere il prodotto in acqua.

### **Miscela in serbatoio**

Non miscelare con prodotti acidi. Il valore del pH di una soluzione all'1% è pH 8.0-8.4. Prodotti a base di bicarbonato di potassio sono tradizionalmente utilizzati in miscela con zolfo bagnabile. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### **Stoccaggio del prodotto**

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Il contenuto delle confezioni parzialmente utilizzate non deve inumidirsi. Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità di almeno 2 anni.

**Intervallo di pre-raccolta: non è richiesto alcun intervallo di sicurezza tra l'ultima applicazione e la raccolta.**

### **Attenzione**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Durante l'uso del prodotto usare indumenti protettivi. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.